

## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BALDINELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CAGGIANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RUGGIERO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VINCENZO RUGGIERO

Seduta del 30/01/2024

### FATTO

Il ricorrente, nella qualità di tutore legale della propria figlia, espone che quest'ultima è titolare di un conto corrente ove il genitore effettua mensilmente numerose operazioni, soprattutto per finalità terapeutiche. Rappresenta di aver chiesto all'intermediario l'attivazione del servizio home banking, ma di aver ricevuto il diniego a ciò da parte del resistente.

Insoddisfatto dell'esito infruttuoso del reclamo, l'istante nella sua qualità, ha adito l'Arbitro al quale ha chiesto di poter operare sul conto tramite l'home banking.

Costituito nel procedimento, parte resistente ha contestato la domanda del ricorrente, rilevando l'inammissibilità della stessa poiché volta ad una condanna ad un facere infungibile. Nel merito osserva che l'attivazione del servizio di home banking per gli amministratori di sostegno, tutori e/o curatori è espressamente esclusa dalle condizioni contrattuali (Sezione C, art. 1, comma 7) che il tutore della ricorrente ha accettato in sede di apertura del conto corrente.

Chiede pertanto il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

Preliminarmente questo Collegio deve esaminare l'eccezione formulata dalla parte resistente, secondo cui il ricorso sarebbe inammissibile, poiché volto ad ottenere la condanna dell'intermediario a un facere specifico.

A tal riguardo, sebbene il tutore chieda l'attivazione del servizio home banking in relazione al conto corrente della figlia nel cui interesse il primo agisce, deve osservarsi che, in più occasioni, i Collegi territoriali ABF hanno dato spazio alla possibilità di "reinterpretare" eventuali domande aventi natura costitutiva, dirette ad ottenere la condanna dell'intermediario ad un facere infungibile, come domande di mero accertamento della legittimità della condotta tenuta dall'intermediario, in relazione alle quali sussiste la competenza dell'Arbitro (sul punto, si veda Coll. Torino, n. 302/2023; Coll. Roma, decisione n. 9685/2023). In tale ottica, dunque, ad avviso di questo Collegio, la domanda di parte istante, nei termini in cui è stata proposta, può essere interpretata quale istanza volta ad accertare il diritto del tutore o dell'amministratore di sostegno ad operare tramite home banking (in senso analogo, ex multis, Coll. Roma, decisione n. 15687/2022; Coll. Roma, decisione n. 7550/2022); col che va respinta l'eccezione preliminare dell'intermediario.

Chiarita l'ammissibilità della domanda, va rilevato nel merito della controversia che l'intermediario ha contestato la richiesta deducendo che l'attivazione del servizio richiesto sarebbe contraria alle pattuizioni contenute nelle condizioni contrattuali relative al rapporto di conto corrente (Sezione C, servizi di Banca Multicanale, art. 1, comma 7), secondo le quali: "...I Servizi di Banca Multicanale non sono fruibili nel caso in cui la movimentazione del Conto avvenga per il tramite di Amministratori di Sostegno, Tutori, Curatori o altri soggetti similari"; il resistente ha inoltre eccepito, a sostegno del proprio diniego, che il tutore è stato nominato nel 2018, precedentemente all'apertura del conto corrente (avvenuta nel 2021), sicché lo stesso "era perfettamente a conoscenza di quanto stabilito dalle condizioni contrattuali del conto, debitamente consegnate".

Orbene, premesso che parte resistente non ha allegato il contratto sottoscritto dalle parti, bensì il solo modello di condizioni generali vevoli all'epoca dell'accensione del rapporto, va rilevato che i Collegi territoriali hanno, in più occasioni, ritenuto che la facoltà di utilizzare il servizio home banking da parte dell'amministratore di sostegno (o del tutore) debba ritenersi ricompresa nel potere di gestire il conto corrente del soggetto beneficiario, anche qualora il decreto di nomina non menzioni espressamente tale modalità dispositiva (di recente, Coll. Roma, dec. n. 21509/2021 e dec. n. 7550/2022). Tanto premesso, si ritiene opportuno soffermarsi sul contenuto della clausola contrattuale che impedisce di usufruire del servizio di home banking per operare sul conto corrente del beneficiario. Tale previsione, invero, appare vessatoria (Coll. Roma, dec. n. 21509/2020), venendo in rilievo, sul punto, il disposto dell'art. 405, n. 5, c.c., laddove è previsto che "Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità". Nello specifico, il giudice tutelare, con l'atto con cui nomina l'amministratore di sostegno, opera una valutazione circa la specificità della situazione e delle esigenze del soggetto amministrato, ed indica, pertanto, sia gli atti che l'amministratore di sostegno è legittimato a compiere in nome e per conto del beneficiario, sia gli atti rispetto ai quali l'amministratore di sostegno deve dare il proprio consenso, offrendo assistenza al beneficiario. Il giudice tutelare, nell'attività di individuazione degli atti per cui è richiesta la rappresentanza o l'assistenza dell'amministratore di sostegno o quelli che da quest'ultimo non possono essere compiuti, persegue l'obiettivo della "minore limitazione possibile della capacità di agire"



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

dell'interessato (art. 1, L. n. 6/2004), orientandosi al principio della massima salvaguardia dell'autodeterminazione del soggetto amministrato. Pertanto, è evidente che i poteri e i limiti all'operatività dell'amministratore sono oggetto di periodico esame da parte dell'autorità giudiziaria ed il giudice tutelare, alla luce della sopra citata norma codicistica, appare l'unico soggetto legittimato ad imporre obblighi o limiti all'amministratore, in merito all'utilizzo delle somme a disposizione del soggetto amministrato.

Ciò considerato, l'operatività mediante il servizio home banking costituisce una funzione strettamente connessa alle modalità con cui si opera ordinariamente sul conto corrente: la circostanza che le operazioni siano effettuate in via informatica, piuttosto che fisicamente recandosi presso lo sportello dell'intermediario, non appare dunque tale da richiedere ulteriori autorizzazioni. Laddove il tutore o l'amministratore di sostegno possa disporre delle somme presenti sul conto corrente del soggetto beneficiario tramite lo sportello fisico dell'intermediario, appare dunque eccessivamente penalizzante precludere la possibilità di effettuare le medesime operazioni per il tramite di un servizio più rapido ed efficiente quale quello home banking. Un divieto in tal senso, infatti, appare in contrasto con il citato principio di massima salvaguardia dell'autodeterminazione del soggetto amministrato, provocando, inevitabilmente un'eccessiva limitazione della capacità di agire dell'interessato.

Se dunque il tutore o l'amministratore di sostegno è legittimato alla gestione della movimentazione del conto corrente del soggetto beneficiario, per espresso decreto dell'autorità giudiziaria, deve ricomprendersi, nell'ambito dei poteri ad esso attribuiti, anche l'autorizzazione a disporre le operazioni sul conto per il tramite di servizi di home banking. La natura dinamica dei poteri attribuiti dal decreto del giudice tutelare all'amministratore di sostegno induce a ritenere infatti che quest'ultimo possa ritenersi legittimato all'operatività dispositiva online senza che occorra una ulteriore specifica autorizzazione.

Deve ritenersi illegittimo, dunque, un limite posto in tal senso dall'istituto di credito, il quale è soggetto estraneo al rapporto fra amministratore di sostegno e giudice tutelare, dal momento che solo quest'ultimo, tramite apposito decreto, può imporre limiti all'operatività sul conto del soggetto beneficiario (Coll. Roma, dec. n. 21509/2021).

Il ricorso merita quindi accoglimento.

**P.Q.M.**

**In accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto del ricorrente all'operatività del rapporto nei sensi di cui in motivazione.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO